REGOLAMENTO (CEE) N. 316/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che stabilisce un dazio anti-dumping sulle catene per biciclette e motociclette, originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/73 [2], in particolare l'articolo 17,

visto il parere del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 459/68,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2757/76 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2888/76 [4], la Commissione ha istituito un dazio anti-dumping provvisorio per le catene per biciclette originarie di Taiwan;

considerando che dall'esame definitivo dei fatti risulta che i motivi che hanno indotto la Commissione ad istituire il predetto dazio anti-dumping provvisorio persistono; che esso dimostra in particolare l'esistenza di un dumping e di conseguente pregiudizio materiale e che la Comunità deve intervenire in difesa dei suoi interessi;

considerando che è quindi necessario imporre definitivamente il dazio anti-dumping già applicato provvisoriamente e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;

considerando tuttavia che, per garantire un trattamento più equo delle importazioni a diversi prezzi, è opportuno che l'importo del dazio sia pari alla differenza tra il valore dichiarato delle merci e il loro valore corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio anti-dumping definitivo per le catene a maglie articolate a rulli, per biciclette e motociclette, di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimexe n. 73.29-11, originarie di Taiwan. A tale dazio si applicano le norme in vigore in materia di riscossione di dazi doganali.

L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra 1,39 unità di conto europee e il valore dichiarato per chilogrammo netto, in conformità del regolamento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci [1]. La conversione dell'unità di conto europea in moneta nazionale deve essere fatta secondo i tassi sotto indicati:

Importo in moneta nazionale per unità di conto europea:

Franco belga e lussemburghese	41,2146
Marco tedesco	2,68649
Fiorino olandese	2,80929
Sterlina inglese	0,667941
Corona danese	6,56755
Franco francese	5,54892
Lira italiana	959,873
Sterlina irlandese	0,667941
Dollaro USA	1,10971.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2757/76 verranno riscossi definitivamente, purché non superino l'importo dovuto in applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SILKIN

---

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.
(3) GU n. L 312 del 13. 11. 1976, pag. 41.
(4) GU n. L 331 del 30. 11. 1976, pag. 26.

(1) GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.